

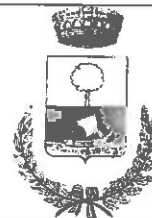
COMUNE DI SALE MARASINO

PROVINCIA DI BRESCIA

Via Mazzini n.75 – 25057 Sale Marasino (BS)

Tel.030.9820921 int. 3 – Fax 030.9824104

e-mail: uff.tecnico@comune.sale-marasino.bs.it – <http://www.comune.sale-marasino.bs.it>



Ufficio Tecnico Comunale

DETERMINAZIONE n.	43
del	30.05.2017

Oggetto:	Affidamento diretto e relativo impegno di spesa per incarico servizio di assistenza tecnica peritale sul ricorso n. 598/2016 al T.A.R. della Lombardia - Sezione di Brescia - Codice CIG Z8C1ED0838.
-----------------	--

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

RICHIAMATE le seguenti deliberazioni di Consiglio Comunale:

- n. 20 del 22.03.2017 ad oggetto "Approvazione piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari (art. 58, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133)";
- n. 21 del 22.03.2017 ad oggetto "Approvazione Programma triennale dei lavori pubblici 2017/2019 ed elenco annuale 2017";
- n. 23 del 22.03.2017 ad oggetto "Approvazione Programma di Manutenzione del Patrimonio Edilizio Residenziale Pubblico (ERP) per il 2017";
- la deliberazione del Consiglio comunale n. 25 del 22.03.2017, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2017/2019 ed i relativi allegati;

RICHIAMATI:

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 53 del 05.04.2017, dichiarata immediatamente eseguibile, avente ad oggetto "Approvazione P.E.G. 2017/2019";
- l'articolo 109 comma 2 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 che testualmente dispone:
Articolo 109 Conferimento di funzioni dirigenziali
2. Nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui all'articolo 107, commi 2 e 3, fatta salva l'applicazione dell'articolo 97, comma 4, lettera d), possono essere attribuite, a seguito di provvedimento motivato del sindaco, ai responsabili degli uffici o dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga a ogni diversa disposizione.
- VISTO il Decreto Sindacale n. 01/2017 - Prot. n. 00164 del 09.01.2017 di nomina del Responsabile dell'Area Tecnica;
- il vigente regolamento di contabilità adottato con delibera di C.C. n. 61 del 28.11.1997;
- il Regolamento di Organizzazione approvato con delibera di G.C. n. 6 del 13.02.2003, e s.m.i. , in particolare la sua appendice;
- la delibera di G.C. n. 55 del 12.05.2010, esecutiva ai sensi di legge, di definizione delle misure organizzative finalizzate al rispetto della tempestività dei pagamenti da parte dell'Ente (art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito in Legge 03.08.2009, n. 102);

ACCERTATO, ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito in Legge n. 102/2009, la compatibilità dei pagamenti derivanti dall'assunzione del presente impegno di spesa con lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

CONSIDERATA la necessità di assolvere agli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al presente provvedimento;

VISTO l'articolo 107, commi da 1 a 6 del d.lgs. 267 del 2000 che dispone in materia di funzioni e responsabilità della dirigenza;

VISTO l'art.147-bis del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di controlli di regolarità amministrativa e contabile negli enti locali;

VISTO l'art.183 del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di impegni di spesa da parte degli enti locali;

VISTO l'art.191 del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di regole per l'assunzione di impegni di spesa e per l'effettuazione di spese da parte degli enti locali;

VISTO l'art.192 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 che dispone in materia di procedure inerenti le determinazioni a contrattare poste in essere dai Responsabili di procedimento degli enti locali;

VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" (nel seguito anche D. Lgs. n. 50/2016);

VISTO l'articolo 36 del D. Lgs. n.50/2016, che dispone in merito all'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie;

VISTO l'articolo 37 del D. Lgs. n.50/2016, che dispone in merito ad aggregazioni e centralizzazioni delle committenze;

VISTO l'articolo 32, comma 14, D. Lgs. n.50/2016 che dispone in materia di modalità di stipulazione dei contratti;

VISTA la deliberazione ANAC 22 dicembre 2015, n. 163, che ha fissato gli importi del contributo dovuto ad ANAC per l'acquisizione, tramite il Sistema informativo di monitoraggio della contribuzione (SIMOG), del codice di identificazione del procedimento di selezione del contraente (CIG) obbligatorio per tutti i contratti pubblici soggetti all'applicazione del D. Lgs. n.50/2016;

VISTO l'articolo 26 comma 3 della legge 23.12.1999, n. 488 che dispone in merito al ricorso alle convenzioni CONSIP o di soggetti aggregatori individuati per l'ambito territoriale;

VISTO l'articolo 1, comma 450, della legge 296/2006 che dispone in merito al fatto che per gli acquisti di beni e servizi (NON LAVORI) di importo pari o superiore a 1.000 euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario i Comuni sono tenuti a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure;

VISTO l'articolo 23-ter del D.L. n.90/2014 che dispone in merito al fatto che, fermi restando gli obblighi di ricorso alle convenzioni Consip (o Arca) i comuni possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro;

RILEVATO che

1-per lavori, forniture e servizi di importo non superiore a € 999,99 i Comuni possono procedere autonomamente anche mediate affidamento diretto senza obbligo di ricorso a Consip-Mepa né a soggetti aggregatori-centrali di committenza, ecc. *(ai sensi dell'art.1 comma 450 della Legge n.296/2006)*;

2-per forniture e servizi di importo compreso tra € 1.000 ed € 40.000,00 i Comuni possono procedere autonomamente anche mediate affidamento diretto con l'obbligo di utilizzo degli strumenti di acquisto e di negoziazione telematica (verifica di presenza di convenzioni CONSIP; utilizzo della convenzione (non obbligatoria) oppure utilizzo dei parametri di prezzo-qualità previsti dalla convenzione CONSIP come limiti massimi per la stipulazione dei contratti tramite MEPA o SINTEL).

Per beni e servizi, resta l'obbligo di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione, ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi di legge ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure (ove istituite); *(Ai sensi dell'art. 1 comma 450 della L. 296/2006)*.

3-per lavori di importo tra € 40.000 ed € 150.000,00 i Comuni possono procedere autonomamente mediate procedura negoziata con almeno 5 inviti.

4-al di fuori di quanto previsto ai precedenti punti 1, 2 e 3 del presente, rilevato che i Comuni NON CAPOLUOGO DI PROVINCIA procedono mediante ricorso autonomo agli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate se in possesso della necessaria qualificazione ai sensi dell'art.38 del D. Lgs. n.50/2016.

In assenza di qualificazione i Comuni NON CAPOLUOGO DI PROVINCIA procedono secondo una delle seguenti modalità:

a) *ricorrendo a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati;*

b) *mediante unioni di comuni costituite e qualificate come centrali di committenza, ovvero associandosi o consorziandosi in centrali di committenza nelle forme previste dall'ordinamento.*

c) *ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso gli enti di area vasta ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56.*

Fino alla data di entrata in vigore del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti (che potrà introdurre soglie minime di territorio e/o di abitanti per la valida costituzione di una centrale di committenza tra enti locali) si applica la disciplina transitoria di cui all'art.216, comma 10 D. Lgs. n.50/2016, secondo cui si considerano "qualificate" le centrali di committenza iscritte all'AUSA (Anagrafe Unica della Stazioni Appaltanti).

CONSIDERATA la necessità di provvedere ad incaricare un Consulente Tecnico di Parte che presti assistenza tecnica peritale nell'ambito del ricorso n. 598/2016 reg. ric. promosso innanzi a Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia - Sezione di Brescia per l'annullamento del certificato del 09.03.2016, n. prot. 2347, relativo all'agibilità dei locali adibiti a biblioteca comunale in Via Roma, n. 27/D;

VERIFICATO che il servizio di che trattasi è di importo compreso tra € 1.000 ed € 40.000,00 per cui questo Comune può procedere autonomamente anche mediate affidamento diretto con l'obbligo di utilizzo degli strumenti di acquisto e di negoziazione telematica (verifica di presenza di convenzioni CONSIP; utilizzo della convenzione (non obbligatoria) oppure utilizzo dei parametri di prezzo-qualità previsti dalla convenzione CONSIP come limiti massimi per la stipulazione dei contratti tramite MEPA o SINTEL);

RITENUTO di procedere mediante affidamento diretto ritenendo con ciò di non ledere i principi enunciati dall'articolo 36 comma 1 del D. Lgs. n.50/2016 che testualmente recita:

"1. L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 avvengono nel rispetto dei principi di cui agli articoli 30, comma 1, 34 e 42, nonché del rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese. Le stazioni appaltanti possono, altresì, applicare le disposizioni di cui all'articolo 50";

DATO ATTO che non sono attualmente in corso presso Consip S.p.a. né presso ARCA SpA (soggetto aggregatore individuato per la Lombardia), convenzioni per il servizio tecnico che si intende acquisire alle quali poter eventualmente aderire;

DATO ATTO che, in assenza di convenzioni CONSIP e ARCA attive, è stato verificato, tramite consultazione del sito internet www.arca.regione.lombardia.it, che il servizio di assistenza tecnica peritale di cui alla presente determinazione è acquisibile tramite piattaforma telematica SINTEL di Arca Lombardia;

CONSIDERATO pertanto che si è proceduto in data 23.05.2017 ad effettuare sulla tale piattaforma, la procedura di RDO n. 85905181;

RITENUTO, quindi, di approvare l'offerta, depositata agli atti, n. 1495534040390 in data 23.05.2017 12.07.20 CEST, del professionista Ing. Ezio Pilar Giuriani con studio a CHIAVENNA (SO) in Via P. Bossi, 52 - P.I. 00156300147, per un importo di €. 3.900,00 + cassa 4% pari a € 156,00 + I.V.A. al 22% pari a € 892,32, per un totale complessivo di €. 4.948,32, come da report di procedura anch'esso depositato agli atti;

DATO ATTO che il presente procedimento è finalizzato alla stipulazione di un contratto per il servizio di assistenza di che trattasi le cui caratteristiche essenziali sono qui riassunte:

- **Fine che con il contratto si intende perseguire:** prestare assistenza tecnica al Comune di Sale Marasino esaminando la perizia tecnica predisposta dal C.T.U. incaricato dal Tribunale, formulare le proprie osservazioni alla perizia del C.T.U. e collaborare con il Comune di Sale Marasino ed il legale da quest'ultimo incaricato per individuare le opportune argomentazioni a difesa della posizione comunale nel ricorso in questione;
- **Oggetto del contratto:** servizio di assistenza tecnica peritale sul ricorso n. 598/2016 al T.A.R. della Lombardia - Sezione di Brescia;;
- **Forma del contratto:** in quanto di importo inferiore ad € 40.000 ed ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D. Lgs. n. 50/2016, mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere;
- **Modalità di scelta del contraente:** affidamento diretto ai sensi dell'art.36 del D.Lgs. n. 50/2016;
- **Clausole ritenute essenziali:** quelle contenute nella RDO trasmessa al contraente.

RITENUTO pertanto di assumere il relativo impegno di spesa;

ATTESTATO che il sottoscritto non versa in situazione di conflitto d'interesse alcuno in relazione alla procedura in oggetto, ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/90 e s.m. e i., dell'art. 7 del d.p.r. n. 62/2013, nonché dell'art. 42 del D.lgs. n. 50/2016;

VALUTATO positivamente il presente provvedimento, sotto il profilo della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis, c. 1 del TUEL 18.08.2000 n. 267 e dell'art. 7 del vigente Regolamento comunale sul sistema dei controlli

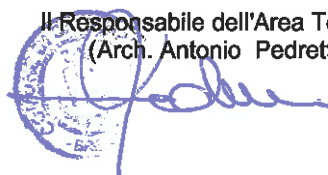
DETERMINA

1. di dichiarare quanto in premessa parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di affidare, ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016, alla Ditta Ing. Ezio Pilar Giuriani con sede a CHIAVENNA (SO) in Via P. Bossi, 52 - C.F. e P.I. 00156300147, il servizio di assistenza tecnica peritale di che trattasi verso corrispettivo di €. 3.900,00 + cassa 4% pari a € 156,00 + I.V.A. al 22% pari a € 892,32, per un importo complessivo di €. 4.948,32;
3. di dare atto che l'individuazione del contraente è avvenuta
 - a) -in assenza di convenzioni Consip (O ARCA) attive, ricorrendo al Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) (o SINTEL) mediante affidamento diretto a professionista illustre nell'ambito di che trattasi;
4. di impegnare sul Bilancio di Previsione 2017-2018-2019, ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011 a favore del creditore suindicato e per i motivi descritti in premessa, la somma complessiva di €. 4.948,32, corrispondente ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione all'esercizio in cui la stessa è esigibile, nel seguente modo:
 - Esercizio finanziario di esigibilità: 2017
 - Impegno di €. 4.948,32;
 - Capitolo D.Lgs. 118/2011: n. 10180323 - 1 a denominazione "Spese per liti, arbitrati e risarcimenti";
 - Missione 8 - Programma 1 "Urbanistica e assetto del territorio";
 - Piano dei conti - codice voce 1.03.02.11.999 a denominazione "Prestazioni professionali e specialistiche";
5. di dare atto che il Codice CIG relativo alla presente servizio è il seguente: Z8C1ED0838 e che, trattandosi di contratto di importo inferiore a 40.000,00 euro, non vi è obbligo di pagare il contributo a favore di ANAC negli importi fissati con deliberazione dell'ANAC 22 dicembre 2015, n. 163;
6. di dare atto che, ai sensi della Legge n. 136/2010 e s.m.i., l'affidatario è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della stessa, al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto, precisando che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la

piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente appalto costituisce, ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis della legge n. 136/2010, causa di risoluzione del rapporto contrattuale.

7. di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di "pareggio di bilancio", introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016);
8. di disporre che, stante il fatto che il valore del presente affidamento è inferiore ad € 40.000,00, si prescinda dalla redazione, approvazione e stipula di uno specifico schema di contratto e si provveda mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio ai sensi dell'articolo 32, comma 14, D. Lgs. n.50/2016.
9. Ai sensi del combinato disposto dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 62/2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" e dell'articolo 1 comma 9 del Codice di comportamento del Comune di Sale Marasino, adottato con deliberazione della Giunta Comunale n. 183 del 18.12.2013, l'affidatario e, per suo tramite, i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo si impegnano, pena la risoluzione del contratto, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dai sopracitati codici, per quanto compatibili
10. Di dare atto che la presente determina:
 - è esecutiva dalla data di apposizione del visto da parte dell'Ufficio Finanziario;
 - va trasmessa all'Ufficio Segreteria perché proceda agli atti di competenza.

Il Responsabile dell'Area Tecnica
(Arch. Antonio Pedretti)



RISERVATO ALL'UFFICIO FINANZIARIO

Il Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 153, comma 5, dell'art. 183, commi 5, 6, 7, 8, 9 e 9-bis del D.Lgs. 267/2000, attesta la copertura finanziaria delle somme impegnate con la determina del Responsabile dell'Area Tecnica n. 43 del 30.05.2017.

Addì - 7 GIU 2017

Il Responsabile del Servizio Finanziario
(rag. Loretta Zanotti)



Capitolo	Impegno		Importo
	numero	del	
		2017-372	

RELATA DI PUBBLICAZIONE

N. _____ del Registro delle Pubblicazioni

Si certifica che la presente determinazione viene pubblicata all'albo pretorio del Comune a partire dal giorno _____ per 15 giorni consecutivi.

Il Messo comunale

Lì _____
